N. 896/2025 V.G.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Civile

Composta dai seguenti Magistrati:

- *dott.ssa Margherita Monte* *Presidente*
- *dott.ssa Maria Teresa Brena* *Consigliera*
- *dr. Marco Del Vecchio* *Consigliere relatore-estensore*

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

(ex art. 247 comma 11 CCII)

nel procedimento iscritto al n. 896/2025 V.G. riservato in decisione all'udienza del 15.01.2026, vertente

tra

on sede legale in Roma viale Alberto Spinelli n. 30 in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore,* **rappresentata e difesa, giusta**

c

M , difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

e

(c. f. con sede in Milano via Palermo n. 1, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dr. , **rappresentata e difesa, giusta procura in atti,** **,**

(c. f.)

domiciliata, difensori che hanno indicato per le notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

resistente

avente ad oggetto: reclamo ex art. 247 CCII avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio della società emesso dal Tribunale di Milano in data 25.09.2025.

FATTO E DIRITTO

La società a seguito dell'esito negativo del percorso di composizione negoziata della crisi, depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCII, fondando la proposta sulla liquidazione del ramo di azienda a fronte di una offerta di euro 70.000,00 ricevuta dalla società e sull'apporto di finanza esterna da parte dei soci per euro 30.000,00.

Alla predetta proposta di concordato semplificato si opponeva ex art. 25 sexies comma 4 CCII la creditrice amentando il conseguente grave pregiudizio per il ceto creditorio e la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, assumendo al riguardo che il proprio credito vantato nei confronti della società debitrice era garantito da la quale godeva della garanzia pubblica.

Il Tribunale, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal codice della crisi, emetteva in data 29.09.2025 decreto di omologa del concordato semplificato.

Al riguardo rilevava che l'attivo concordatario di cui al piano aggiornato al 31.05.2025, oggetto di omologa, era pari ad euro 112.193,19 ed era costituito dal ricavo dalla cessione dell'azienda, pari ad euro 70.000,00, dai crediti dei clienti terzi, pari ad euro 9.053,35, da crediti erariali, ammontanti ad euro 20.501,56, da attivi di conto corrente per euro 12.638,00, per un ammontare complessivo di euro 112.193,19. A tale importo si aggiungeva quello di cui di euro 30.000,00 quale apporto di finanza esterna a carico dei soci fondatori. Ne conseguiva un *recovery* complessivo di euro 142.193,19.

Il passivo concordatario di cui alla predetta versione aggiornata del piano al 31.05.2025 ammontava ad euro 2.320.571,96. Quanto al soddisfacimento creditorio il piano prevedeva il pagamento – mediante utilizzo delle disponibilità di cassa e delle ulteriori fonti dell'attivo, incluso il valore della cessione del ramo di azienda ed il fondo rischi ricompresi nel valore di liquidazione per complessivi euro 112.193,19 – nella misura del 100% degli oneri ristrutturazione e dei debiti prededucibili, nella misura del 32,83% al netto delle ritenute dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Il piano prevedeva inoltre il degrado parziale nella misura del 67% del residuo debito privilegiato ex art. 2751 bis n. c.c. con allocazione al chirografo nella classe dei professionisti declassati, il degrado integrale dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. con allocazione al chirografo nella classe artigiani, il degrado integrale dei crediti verso banche oggetto di privilegio ex art. 9 comma 5 d.lgs. 123/98 ed allocazione al chirografo nella classe 3 del fondo di garanzia declassato. Prevedeva inoltre il pagamento mediante l'utilizzo della c.d. finanza esterna secondo le indicazioni di cui al piano. Era conseguentemente prevista la soddisfazione nella misura del 1,36%, rispettivamente, dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. degradati al chirografo dell'importo di euro 76.588,71 ed allocati nella classe professionisti declassati, dei debiti privilegiati ex art. 2751 n. 5 c.c. degradati al chirografo dell'importo di euro 54.568,68 ed allocati nella classe 1 artigiani, dei debiti verso banche oggetto di privilegio ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98 dell'importo di euro 1.119.681,78 con allocazione nella classe 3 fondo di garanzia medio credito centrale, dei debiti fornitori e creditori chirografari ad origine dell'importo complessivo di euro 957.539,59 di allocazione nella classe 4 chirografari.

Si dava atto che *medio tempore* l'azienda era stata trasferita all'offerente con conseguente incasso del relativo corrispettivo di euro 70.000,00 ritenuto congruo dall'esperto in quanto allineato ai valori di stima.

In ordine al decremento dell'attivo del piano aggiornato al 31.05.2025 rispetto a quello relativo alla precedente versione del piano – il cui ammontare era passato dal valore di euro 292.048,08 di cui al piano nella versione precedente a quello di euro 112.193,19 della versione aggiornata al 31.05.2025, a cui andava ad aggiungersi l'importo apportato dalla finanza esterne di euro 30.000,00 – l'organo giudicante di prime cure rilevava che tale disincremento, come evidenziato dalle note esplicative del 25.09.2025 dell'esperto, non era derivato da una condotta in frode né da una artificiosa incapienza correlata alla debitrice, essendo legato in prevalenza alle spese relative al mantenimento della piattaforma, pari ad euro 33.67,86, inclusive di euro 16.319,87 relativi a pagamenti richiesti da necessari per rendere attiva la piattaforma Mirta e di euro 17.148,00 per licenze ed abbonamenti software funzionali alla piattaforma, al pagamento delle competenze dell'esperto, pari ad euro 28.857,90, ed al pagamento della polizza D&O di euro 9.300,29.

Rilevava inoltre che il piano, nella versione aggiornata al 31.05.2025, presenta un passivo di euro 2.320.571,96 inferiore di euro 72.129,56 rispetto al piano redatto sulla base dei dati al 31.12.2024 che riportava un passivo di euro 2.392.701,52.

Rilevava inoltre che la proposta era corredata da attestazione resa dal professionista incaricato che ha rilevato nella propria relazione la corretta applicazione della regola distributiva.

Ciò evidenziato il tribunale rilevava l'impossibilità per parte opponente di far valere le eventuali pretese di quale soggetto giuridico distinto, evidenziando che non era ravvisabile alcuna ingiustificata postergazione di un creditore privilegiato a vantaggio dei creditori chirografari.

Considerato che in caso di liquidazione giudiziale il pagamento del credito di risulterebbe pari a zero l'esecuzione del piano consentiva comunque un soddisfacimento in misura non inferiore rispetto a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

In ordine alla fattibilità del piano di liquidazione l'organo giudicante di primo grado rilevava che il piano di liquidazione dell'asset principale, costituito dal predetto ramo di azienda, ha trovato esecuzione e ne era stato già versato il corrispettivo, del pari risultava versata la finanza esterna.

Su tali basi omologava il concordato.

***

Proponeva reclamo lamentando *in primis* la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Adduceva che il credito di era assistito per l'80% da privilegio generale che la legge riconosce al fondo di garanzia ex art. 9 comma del d.lgs. n. 123/98 e che era legittimata a far valere fino al momento della surroga. Al riguardo assumeva che il piano prevedeva un generale declassamento al rango chirografo del fondo di garanzia come premessa della sua costituzione non come risultato finale del riparto

Lamentava inoltre il grave pregiudizio per i creditori e la manifesta non convenienza della proposta di concordato rispetto alla liquidazione giudiziale

Adduceva infine la sussistenza dell'interesse di a contestare il trattamento riservato al credito garantito da

Su tali basi chiedeva la revoca del decreto di omologa del concordato semplificato in oggetto.

Si costituiva nella presente procedura di reclamo la debitrice contestando integralmente il reclamo proposto ritenendolo infondato; al riguardo rilevava che il credito ritenuto asseritamente privilegiato dalla reclamante era relativo al fondo di garanzia ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/98 e riguardava pertanto un credito del garante nel caso di escussione della garanzia da parte della banca garantita. Diversamente da quanto affermato nel reclamo, è titolare di un credito chirografario assistito da garanzia del fondo di garanzia per l'80% del credito il che significa che il privilegio è di spettanza di non già di la quale

non appare legittimata ad eccepire le difese. Al riguardo rilevava comunque che sia pur incidentalmente l'organo giudicante di prime cure aveva rilevato la carenza di legittimazione della reclamante a contestare il trattamento creditizio riservato dal piano alla garante

In ordine alla percentuale di ristoro dei crediti chirografari ne rilevava la congruità da ritenersi anche sulla base delle valutazioni al riguardo operate da corrente giurisprudenza di merito.

Rilevava inoltre l'insussistenza dell'asserito pregiudizio del ceto creditorio atteso che il risultato conseguito dal concordato era evidentemente più conveniente rispetto a quello conseguito in esito alla liquidazione giudiziale risultando maggiori le poste liquidatorie provenienti dal piano e segnatamente dalla finanza esterna e del trasferimento dell'azienda, peraltro già realizzato con versamento del prezzo.

Su tali basi chiedeva il rigetto del reclamo.

***

Il reclamo appare infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che la società debitrice ha fatto accesso al procedimento di concordato semplificato che riveste natura esclusivamente liquidatoria.

Dalla disamina della proposta concordataria definitiva quale quella aggiornata al 31.05.2025, che occorre preliminarmente esaminate, l'attivo concordatario, come compendiato dall'ausiliario nel parere aggiornato, esprime un valore di liquidazione di euro 112.193,19, costituito dalla ricavo della cessione dell'aziende, pari ad euro 70.000,00 costituente la componente attiva principale, dall'ammontare dei crediti verso clienti, pari ad euro 9.053,35, da crediti erariali e/o di imposta, per euro 20.501,56, del attivo di conto corrente bancario per euro 12.638,28. Al predetto valore di liquidazione di euro 112.193,19 va assommato l'apporto della finanza esterna pari ad euro 30.000,00 a carico dei soci.

Conseguentemente l'attivo concordatario complessivo di cui al paino aggiornato al 31.0.2025 è pari ad euro 142.193,19.

Il passivo concordatario nella aversione aggiornata, sulla base dei dati assunti al 31.05.2025 e come analiticamente indicati dall'ausiliario, è pari ad euro 2.320.571,96.

La proposta concordataria, sulla base di quanto riepilogato anche nel parere dell'ausiliario e come illustrato dall'organo giudicante di prime cure nel decreto di omologa in oggetto, quanto al soddisfacimento del ceto creditorio prevede il pagamento: mediante utilizzo delle disponibilità di cassa e delle ulteriori fonti dell'attivo (incluso il valore cessione del ramo azienda ed il fondo rischi) ricompresi nel *"valore di liquidazione"*, per complessivi euro 112.193,19, e segnatamente nella misura del 100% (pari ad euro 42.514,70) degli oneri di ristrutturazione e dei debiti prededucibili, nella misura del 32,83% al netto delle ritenute (pari ad euro 35.878,49) dei debiti privilegiati ex art.

2751 n. 2 c.c., il degrado parziale nella misura del 67,17% (pari ad euro 76.588,71) del residuo debito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con allocazione al chirografo nella *"classe professionisti declassati"*, il degrado integrale dei crediti dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. con allocazione al chirografo nella *"classe 1 – artigiani"*, il degrado integrale dei crediti verso banche oggetto di privilegio ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/98 (garanzia ed allocazione al chirografo nella *"classe 3 – fondo di garanzia declassato"*, mediante l'utilizzo della c.d. finanza esterna così come indicato nel piano per complessivi euro 30.000,00, nella misura del 1,36% (pari ad euro 1.040,43) i debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. degradati al chirografo dell'importo di euro 76.588,71 ed allocati nella *"classe professionisti declassati"*, nella misura del 1,36% (pari ad euro 741,30) i debiti privilegiati ex art. 2751 n. 5 c.c. degradati al chirografo dell'importo di euro 54.568,68 ed allocati nella *"classe 1 - artigiani"*, nella misura del 1,36% (pari ad euro 15.210,46) i debiti verso banche oggetto di privilegio ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/98 (garanzia dell'importo di euro 1.119.681,78 con allocazione nella *"classe 3 - fondo di garanzia - Medio Credito Centrale"*, nella misura del 1,36% (pari ad euro 13.007,82) i debiti fornitori e creditori chirografari ab origine dell'importo di euro 957.539,59 con allocazione nella *"classe 4 – chirografari"*.

Va altresì rilevato, come già valutato dall'organo giudicante di prime cure, che medio tempore l'azienda è stata trasferita all'offerente con conseguente incasso del corrispettivo di euro 70.000,00 per ciò previsto.

Va altresì rilevato che il piano aggiornato è stato corredato per iniziativa della stessa ricorrente debitrice da attestazione integrativa e l'ausiliario nel termine già assegnato ha reso il parere sul piano aggiornato dando contezza della *<<evoluzione dell'attivo e del passivo concordatario>>*.

Tanto premesso, va rilevato che l'ausiliario nel parere reso e nelle note esplicative precisava che *<<con riferimento in particolare alla diminuzione della banca c/c, la riduzione di -81.230,93 euro di disponibilità liquide è legata in prevalenza alle seguenti voci di spesa:*

- euro 33.467,87 relative a spese per il mantenimento della piattaforma che includono euro 16.319,87 relativi a pagamenti richiesti da resi necessari per mantenere attiva la piattaforma Mirta e 17.148,00 euro di pagamenti (con carte di credito) per licenze ed abbonamenti software funzionali alla piattaforma.

- euro 28.857,90 relativi al pagamento delle competenze dell'esperto dr.

- euro 9.300,05 relativi al pagamento della polizza D&O per gli amministratori (già previsto dal piano);

- euro 1.480,30 derivanti dal pagamento del Notaio per l'assemblea propedeutica all'accesso al concordato semplificato.

Il piano nella versione aggiornata con i dati al 31.05.2025 presenta un passivo di euro 2.320.571,96, inferiore di -72.129,56 euro rispetto al piano redatto sulla base dei dati al 31.12.2024, che riportava elementi passivi per euro 2.392.701,52 euro>>. L'ausiliario rilevava inoltre che <<*... in particolare alle spese di procedura e le relative ritenute fiscali, la diminuzione delle passività è dovuta sia al pagamento effettuato al dr.* *sia al ricalcolo degli altri compensi relativi ai professionisti funzionali alla procedura sulla base dell'attivo realizzabile e del passivo accertato al 31.05.2025. Con riferimento ai debiti per retribuzioni, tributi diretti dello Stato ed enti previdenziali ed assistenziali, l'azzeramento è dovuto a riconciliazioni contabili, mentre il debito per gli enti assicurativi obbligatori è stato compensato con la relativa posizione di credito*>>, precisando che <<*come riporta nello schema che segue, le spese sostenute da* *nel periodo 28.01.2025 – 23.09.2025 sono relative esclusivamente a costi di mantenimento della piattaforma e costi di procedura*>>.

Con riferimento ai costi di finanziamento della piattaforma occorre rilevare, come ampiamente e condivisibilmente evidenziato anche dall'ausiliario, che gli stessi risultano funzionali alla funzionalità della piattaforma in quanto il blocco della stessa avrebbe determinato la decadenza dell'offerta di I costi oltre la data del 31.05.2025 sono da ritenersi ricompresi dal fondo rischi di euro 20.000,00 stanziato nel paino non comportando una variazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori.

Sulla base dei dati relativi al piano aggiornato, e secondo le condivisibili valutazioni dell'ausiliario, non è ravvisabile alcuna violazione dell'ordine delle cause di prelazione.

Vale al riguardo richiamare il dettato dell'art. 84 comma 5 CCII secondo cui <<*i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o di diritti sui quali sussiste la causa di prelazione al netto del presumibile ammontare delle spese di procedure inerenti al bene o di diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionisti indipendente. La quota residua del credito è trattata come chirografario*>>.

L'attestatore ha considerato l'attivo mobiliare della società debitrice concludendo per la corretta applicazione della regola distributiva.

In ordine alla eccepita violazione dell'ordine delle cause di prelazione, va premesso che il privilegio generale del fondo di garanzia ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/98 riguarda i crediti del garante, ossia nel caso di specie Nel caso di escussione della garanzia da parte della banca, diversamente da quanto asserito da parte reclamante, è titolare di un credito chirografario assistito da garanzia del fondo di garanzia per l'80% del credito, il che comporta che il privilegio è di spettanza di nel caso di escussione della garanzia da

parte della garantita la quale vedrebbe soddisfatta per effetto della garanzia l'80% del proprio credito e in sede concorsuale il residuo 20%, non coperto da garanzia, per l'1,36% quale creditore chirografario, con una *recovery* totale pari all'80,272%.

Vale inoltre rilevare che, come già chiaramente evidenziato dall'organo giudicante di prime cure, che uale diverso e distinto soggetto giuridico, non può invocare eventuali pretese di titolarità e spettanza di soggetto giuridicamente diverso. Pertanto, non appare legittimata ad invocare le eventuali pretese di spettanza esclusiva di quale granate del credito dell'istituto bancario. La questione oggetto di doglianza non attiene all'esigenza o all'ammontare del credito insinuato dalla banca né al trattamento della quota di propria spettanza bensì esclusivamente al trattamento del privilegio funzionale al recupero del credito di nei confronti del soggetto garantito, costituente una prerogativa propria e autonoma del garante pubblico. La surroga legale ex art. 1949 c.c. viene a perfezionarsi solo con l'effettivo pagamento ma tale circostanza non attribuisce al creditore originario e garantito la legittimazione a far valere in via anticipata interessi che non gli competono e che sono comunque riferibili a diverso e autonomo soggetto. Il declassamento della parte garantita non incide pertanto in modo diretto sulla posizione giuridica della odierna reclamante la quale conserva il diritto al pagamento della quota non garantita e il diritto alla prestazione del garante nei limiti previsti dalla garanzia, restando estranea alle modalità di recupero concorsuale del garante.

Tanto premesso, conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di prime cure e contrariamente a quanto asserito da parte reclamante, non è ravvisabile nella specie alcuna ingiustificata postergazione di un creditore privilegiato a vantaggio dei creditori chirografari. Sulla base del dettato dell'art. 84 comma 5 CCII, considerato che in caso di liquidazione giudiziale il pagamento di risulterebbe pari a zero l'esecuzione del piano oggetto di omologa consente un soddisfacimento in misura superiore, e comunque non inferiore, rispetto al risultato realizzabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Del pari, conformemente a quanto già ritenuto dall'organo giudicante di prime cure e contrariamente a quanto asserito da parte reclamante, deve ritenersi sussistente il requisito della fattibilità del piano di liquidazione.

Vale al riguardo rilevare che il principale asset dell'attivo, costituito dal ramo di azienda oggetto di trasferimento, è stato già realizzato essendone stato già versato il corrispettivo. Sondato il mercato per la ricerca di possibili interessati al fine di avviare procedura competitiva in assenza di offerenti l'azienda è stata trasferita a quale unica offerente, e il relativo corrispettivo pari ad euro 70.000,00, importo allineato ai valori di stima del predetto asset, è stato incamerato.

Del pari risulta incassata la finanza esterna.

Quanto alle restanti voci – crediti da incassare – come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado – in tema di fattibilità del piano e di tenuta economica dello stesso vale richiamare l'esito dell'analisi di sensitività operata dall'ausiliario, improntata a oggettivi criteri di valutazione e supportata da conteggi analitici a corredo, nella parte in cui ha evidenziato che <<*quanto alle sensitivity sul fabbisogno concordatario, non si sono riscontrate differenza sostanziali tra i valori espressi nel piano rispetto all'indebitamento emergente dalla situazione contabile di riferimento*>> e che pur <<*completamente svalutata la voce inerente l'incasso dei crediti commerciali, pari complessivamente ad euro 9.053,35 stante la difficile realizzabilità dei medesimi in quanto per stessa ammissione dell'amministratore "alla data odierna il saldo dei crediti commerciali è rimasto invariato, nonostante i solleciti effettuati nelle sorse settimane" ... non ha riscontrato ulteriori criticità sulla effettiva fattibilità e realizzabilità del piano presentato da* *in quanto alla data di presentazione del presente parere le ulteriori voci che compongono l'attivo concordatario risultano "autoliquidanti" ovvero pressocché già realizzate nei termini che seguono: euro 70.000,00 derivanti dalla cessione del ramo d'azienda a* *sulla base dell'offerta di acquisto irrevocabile, così come definivi nell'ultima formulazione resa dalla medesima società a seguito degli addendum via via richiesti dal Tribunale; euro 20.501,56 relativamente ai crediti d'imposta, si realizzano tramite presentazione in compensazione, del modello F24 per il versamento delle ritenute di acconto; euro 30.000,00 derivanti dal versamento della c.d. finanza esterna da parte dei soci fondatori condizionato unicamente all'omologa del concordato*>>, precisando che <<*stante il maggior importo di declassamento al chirografo dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. in tal caso attraverso l'utilizzo della finanza esterna, nel rispetto della RPR, il Piano concordatario consentirebbe il pagamento delle Classi nella misura dell'1,35% in luogo della percentuale dell'1,36% prevista nel piano*>>.

Su tali basi deve pervenirsi ad un risultato di positiva valutazione della fattibilità della proposta concordataria in oggetto, non rattandosi di proposta manifestamente irrealizzabile, atteso che risulta essere stato già realizzato il fabbisogno concordatario residuando l'incasso di soli crediti per euro 9.000,00 circa.

Resta infine escluso l'addotto pregiudizio creditorio.

Al riguardo vale rilevare che, come in premessa già rilevato, che il soddisfacimento della banca opponente sarebbe pari a zero nello scenario della liquidazione giudiziale mentre secondo quanto previsto dal piano concordatario semplificato sarebbe conseguirebbe, sia pur in misura minima, un concreto realizzo.

***

Ne consegue il rigetto del reclamo proposto con conferma del decreto di omologa impugnato.

***

Le motivazioni poste a fondamento della reiezione del reclamo comportano che la regolamentazione delle spese di lite segua la regola della soccombenza.

Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata delle spese di lite del presente procedimento che in ragione del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti, vanno liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.

***

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.

PQM

La Corte di appello di Milano,

pronunciando sul reclamo ex art. 247 CCII proposto da avverso il decreto di omologa del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio presentato dalla società emesso in data 25.09.2025 dal Tribunale di Milano, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante alla rifusione in favore della reclamata delle spese di lite relative alla presente procedura che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva, se dovuta, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

la Presidente
dr.ssa Margherita Monte